

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI

“GIACOMO LEOPARDI”

(emanato con D.R. n. 612 del 19 maggio 2008, modificato ed integrato con: D.R. n. 178 del 10 febbraio 2009, D.R. n. 266 del 15 marzo 2010, D.R. n. 748 del 7 giugno 2010, D.R. n. 310 del 13 giugno 2011)

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità della Scuola

1. La Scuola di Studi Superiori (d'ora in avanti "Scuola"), istituita ai sensi dell'art. 23 bis dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Macerata (d'ora in avanti "Università"), è un istituto universitario di studi superiori che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di Laurea e di Laurea Magistrale, con il compito di organizzare corsi avanzati di carattere innovativo ed interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti avviandoli altresì a specifiche attività di ricerca. In particolare, la Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo attività didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti e dei tutor della Scuola.

2. Gli allievi appartengono a tutti i corsi di studio che consentano il raggiungimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente rilasciati dall'Università e sono divisi in due Classi:

- Classe delle Scienze Umanistiche¹: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Beni culturali;

- Classe delle Scienze Sociali²: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione.

3. La Scuola persegue le sue finalità con i corsi ordinari di cui all'art. 11 integrando gli studi svolti nelle Facoltà dell'Ateneo.

4. La Scuola può organizzare, in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e nel quadro della cooperazione nazionale ed internazionale, i corsi di cui all'art. 10, comma 2. In tal senso, la Scuola si propone anche di operare in risposta alle esigenze formative e culturali espresse dagli enti pubblici e privati e dalle istituzioni del suo territorio.

¹ Così come modificato con D.R. n. 178 del 10.2.2009

² Così come modificato con D.R. n. 178 del 10.2.2009

5. La Scuola promuove altresì, attraverso specifiche azioni, la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca di carattere nazionale ed internazionale.

6. La Scuola ha carattere residenziale, pertanto garantisce agli allievi e ai docenti l'accoglienza nei propri collegi, unitamente ai servizi disciplinati dal Titolo V.

Art. 2

Modalità di accesso

1. L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, secondo le modalità previste dal Titolo IV.

2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

3. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti esposti al Titolo V.

Art. 3

Personale

1. La Scuola si avvale del personale docente e tecnico amministrativo dell'Università.

2. Le attività didattiche della Scuola sono svolte:

- da studiosi di chiara fama, italiani e stranieri, esterni all'Università;

- da docenti dell'Università selezionati sulla base del curriculum scientifico.

3. I docenti dell'Università possono far rientrare il monte ore di impegno didattico svolto a favore della Scuola, sino ad un massimo di 20 ore, nel carico obbligatorio stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. Possono altresì essere chiamati a svolgere attività di tutorato scientifico al fine di assistere gli allievi nelle loro attività di ricerca. A tale scopo, le Facoltà riconoscono l'attività svolta nella Scuola come parte integrante dei doveri accademici del docente.

4. La Scuola si avvale di ricercatori appositamente selezionati (dottorandi di ricerca, post-dottorandi, assegnisti di ricerca) per seguire, in qualità di tutor, gli studenti nelle loro specifiche attività di studio, nonché per svolgere funzioni di supporto organizzativo e di collegamento tra studenti e docenti.

5. Le attività didattiche e di tutorato di cui al presente articolo sono retribuite dalla Scuola in base alle disponibilità di bilancio.

6. La Scuola può, inoltre, fare ricorso a personale tecnico amministrativo a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Scuola:

- Il Direttore;
- Il Vicedirettore;
- Il Consiglio di Direzione;
- Il Comitato Scientifico.

2. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto dell'Università, sono attribuiti al Direttore, ai componenti del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico, indennità di carica o gettoni di presenza che gravano sul bilancio della Scuola tenendo conto delle compatibilità finanziarie.

3. Per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione IV, "Disposizioni comuni al Titolo II, Capo II" del Regolamento di Organizzazione di Ateneo.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori ordinari a tempo pieno. Resta in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.

2. Il Direttore:

- a.** convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b.** promuove e coordina le attività della Scuola, assicurandone il funzionamento nella piena collaborazione con gli altri organi;
- c.** propone annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe;
- d.** garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università;
- e.** cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali ed estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa;

- f. presenta annualmente al Consiglio di Direzione una relazione sull'andamento della Scuola;
- g. predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- h. assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei;
- i. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
- l. propone la modifica del presente Regolamento;
- m. può nominare un Vice Direttore;
- n. interviene su ogni altra questione riguardante la Scuola.

Art. 6

Il Vicedirettore

1. Il Direttore può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni da un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di anticipata cessazione.
2. La durata del suo mandato coincide con quella del Direttore.

Art. 7

Il Consiglio di Direzione

1. Sono membri del Consiglio di Direzione:
 - a. il Direttore della Scuola che lo presiede;
 - b. un docente in rappresentanza di ciascuna Facoltà, scelto dal Comitato Scientifico su una rosa di almeno tre nominativi indicati dalle rispettive Facoltà;
 - c. un componente nominato dal Senato Accademico tra i suoi membri;
 - d. un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri;
 - e. due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alla Scuola;
 - f. il responsabile amministrativo della Scuola, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.
2. Su proposta del Direttore, approvata dal Consiglio, possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Direzione fino a due rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali abbiano contribuito o si impegnino a contribuire in maniera significativa al bilancio della Scuola.
3. Il Consiglio di Direzione dura in carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per due anni.
4. Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. Il Consiglio di Direzione:
 - a. sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola;
 - b. definisce gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana i conseguenti provvedimenti;

- c. delibera annualmente, su proposta del Direttore, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe;
- d. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche del presente Regolamento;
- e. delibera sul conferimento delle attività didattiche e di tutorato di cui all'art. 3 fissandone la retribuzione, ai sensi della vigente normativa;
- f. sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale della Scuola;
- g. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- h. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 8

II Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo di programmazione e indirizzo delle attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento alla definizione delle strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale della Scuola.
2. Il Comitato Scientifico è formato da sei componenti, di cui tre stranieri, rappresentativi delle aree scientifiche presenti nell'Ateneo. I componenti sono nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra studiosi di chiara fama.
3. Il mandato dei singoli componenti ha la durata di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per non più di due volte.
4. Esso può operare anche per via telematica e si riunisce a Macerata, su proposta del Direttore, almeno una volta l'anno.
5. Il Comitato Scientifico:
 - a. avanza annualmente proposte circa gli indirizzi generali e le attività della Scuola in ordine alla programmazione didattica e di ricerca;
 - b. propone le tematiche di studio e di ricerca e promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali;
 - c. formula proposte per il potenziamento dell'attività della Scuola, favorendo lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre Università, gruppi di ricerca e reti di eccellenza nazionali ed internazionali;
 - d. seleziona e nomina, sulla base del curriculum accademico e scientifico, i docenti che le singole Facoltà, sulla base dell'art. 7 comma 1 punto b), sottopongono all'attenzione del Comitato per entrare a far parte del Consiglio di Direzione della Scuola;
 - e. può essere richiesto di esprimere pareri in ordine alla selezione dei docenti e dei ricercatori chiamati a svolgere attività didattiche e di assistenza alla ricerca.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 9
Classi

1. La Scuola si compone di due Classi:

- Classe delle Scienze Umanistiche³;
- Classe delle Scienze Sociali⁴.

2. Per ogni Classe la Scuola organizza le attività didattiche, di studio e di ricerca per gli allievi appartenenti alle rispettive Facoltà, secondo la suddivisione di cui all'art. 1 comma 2. I posti che annualmente vengono messi a concorso sono ripartiti, salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 2, in parti eguali tra le due Classi.

Art. 10
Tipologie di corsi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative la Scuola attiva corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell'Università di Macerata.

2. Al fine di sviluppare la propria strategia di completamento di percorsi formativi di elevata qualificazione, la Scuola può attivare o cofinanziare, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo:

- a) corsi Master di I e di II livello;
- b) corsi di Dottorato di ricerca;
- c) corsi di perfezionamento;
- d) corsi di aggiornamento;
- e) corsi di eccellenza;
- f) corsi di alta formazione;
- g) corsi di educazione continua e permanente.

3. La Scuola, al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche sulla base di convenzioni con enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, può istituire Collegi per ospitare studenti e docenti impegnati in progetti formativi e di ricerca della Scuola.

³ Così come modificato con D.R. n. 178 del 10.2.2009

⁴ Così come modificato con D.R. n. 178 del 10.2.2009

Art. 11
Corsi ordinari

1. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista per la Laurea seguita dalla Laurea Magistrale. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario.
2. Nell'ambito delle due Classi sono previste le seguenti attività:
 - a) Corsi e seminari disciplinari;
 - b) Corsi e seminari interdisciplinari;
 - c) Corsi di lingue straniere;
 - d) Corsi di informatica
3. Il Consiglio di Direzione, in relazione alle esigenze della Scuola e in base alle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente i piani di studio che gli allievi seguiranno in base all'anno di iscrizione e all'indirizzo di studio, i corsi di insegnamento che vengono annualmente impartiti e i rispettivi crediti formativi interni.
4. I corsi e i seminari della Scuola possono essere seguiti anche da studenti, da laureati, da dottorandi particolarmente meritevoli dell'Università di Macerata o di altra Università, previa autorizzazione del Direttore.
5. La Scuola si raccorda con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università per consentire la piena partecipazione degli allievi al sistema della ricerca fin dal loro ingresso nella Scuola. In particolare, gli allievi possono acquisire parte dei crediti formativi, per una quota stabilita dal Consiglio di Direzione nell'ambito della programmazione annuale, per attività svolte nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo (corsi di eccellenza, seminari di alta formazione, corsi di lingua, di informatica, stage).
6. La Scuola instaura altresì rapporti con enti esterni, pubblici e privati, mediante la stipula di accordi e convenzioni volti a favorire la migliore attuazione dei propri obiettivi formativi e di ricerca.
7. La Scuola rilascia agli allievi che abbiano ottemperato alle norme e ai requisiti di cui al titolo V il Diploma di Licenza.

Art. 12
Attività svolte all'estero

1. Gli allievi svolgono attività di studio e di ricerca all'estero. La Scuola si avvale, compatibilmente con gli obblighi di cui all'art. 18, dei programmi per la mobilità internazionale degli studenti. Gli allievi che vogliono soggiornare all'estero per un periodo superiore a sei mesi nello stesso anno accademico devono presentare istanza al Direttore.
2. La Scuola instaura, inoltre, in accordo con le strutture didattiche di Ateneo, specifici accordi di collaborazione con Scuole e Istituti superiori, Università, Enti di ricerca stranieri al fine di assicurare ai suoi allievi programmi mirati di mobilità.

3. Le attività didattiche e scientifiche svolte all'estero sono pienamente riconosciute al fine del mantenimento dello status di allievo della Scuola. In ogni caso, gli obblighi non assolti, per la quota parte del periodo di soggiorno all'estero, non saranno valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 18 per il relativo anno accademico.

4. Compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, la Scuola, ai sensi dell'art. 1, comma 5, sostiene la mobilità internazionale dei propri allievi.⁵

TITOLO QUARTO ACCESSO ALLA SCUOLA

Art. 13 Concorso di ammissione

1. Alla Scuola sono ammessi per concorso a numero chiuso, reso pubblico secondo le modalità di legge, sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami, studenti aventi titolo ad accedere al primo anno dei Corsi di studio. Per l'ammissione si prescinde dalla votazione conseguita all'esame di maturità. I partecipanti indicano la Classe della Scuola a cui intendono concorrere e il Corso di studio dell'Università di Macerata al quale intendono iscriversi. Gli ammessi sono tenuti ad iscriversi ai Corsi di studio corrispondenti al concorso vinto.

2. Ogni anno, di norma entro il mese di maggio, la Scuola bandisce il concorso di ammissione, determinando per ciascuna delle due Classi il numero di posti da porre a concorso. Nell'ambito di ciascuna Classe la Scuola può determinare, per specifiche e motivate esigenze, riserve di posti per particolari Corsi di studio o gruppi di Corsi di studio.

3. Nel caso di Corso di studio con riserva di posti stabilita per legge, la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale, tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso.

4. Nel caso di Corsi di studio con limitazioni all'accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all'ingresso, l'idoneità nel concorso di ammissione alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all'eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato.

5. In caso di non assegnazione dei posti disponibili, ovvero di posti vacanti, alla Scuola possono essere ammessi, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche studenti aventi titolo ad accedere al II e III anno dei Corsi di studio.

6. Ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al Titolo V, gli allievi della Scuola sono ammessi agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente presso l'Università.

⁵ Così come modificato con D.R. n. 266 del 15.03.2010

7. La Scuola, in collaborazione con il Centro d'Ateneo per l'Orientamento, organizza attività, anche residenziali, volte a far conoscere agli studenti delle scuole superiori le opportunità offerte agli allievi della Scuola, anche mediante specifiche attività di comunicazione.

Art. 14

Prove d'esame

1. L'esame di ammissione alla Scuola si articola in due prove scritte ed una prova orale volte a valutare al meglio l'elevata preparazione, le capacità e le motivazioni del candidato.
2. Il bando di concorso determina i criteri per l'attribuzione dei voti per ciascuna prova. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una media di almeno 7/10 tra i voti delle prove scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno anche la prova orale con una valutazione di almeno 7/10.
3. Nel bando di concorso vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte ed orali a seconda della Classe prescelta.⁶

Art. 15

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a tre. I componenti sono designati dal Consiglio di Direzione tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell'atto di nomina viene designato il Presidente della commissione e l'eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti.
2. Al termine delle prove di esame le commissioni giudicatrici redigono apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compilano le rispettive graduatorie di merito. Queste ultime, espresse in trentesimi, sono formate in ordine decrescente sulla base della sommatoria dei punteggi nelle singole prove. In caso di *ex-aequo* prevale, in primo luogo il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più alto, se anche quest'ultimo è uguale, prevale il candidato che possiede certificazioni linguistiche di livello più elevato ed in numero maggiore. A seguire, prevale la media dei voti tenuta durante gli anni delle superiori.⁷

Art. 16

Ammissione dei vincitori

1. I vincitori del concorso devono comprovare di essersi iscritti al Corso di studio dell'Università indicato nella domanda. E' facoltà del Consiglio di Direzione concedere, per

⁶ Così come modificato con D.R. n. 748 del 07.06.2010

⁷ Così come modificato con D.R. n. 310 del 13.06.2011

motivate esigenze, una modifica del Corso di studio prescelto nella domanda di ammissione, purché appartenente alla medesima Classe della Scuola.

2. Dovranno, inoltre, presentare alla Segreteria della Scuola tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che si rendessero necessari.

TITOLO QUINTO ALLIEVI

Art. 17 Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuiti indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e familiari. Gli studenti vengono ospitati presso le strutture messe a disposizione dall'Università.

2. Gli allievi beneficiano dell'esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università e ai corsi di studio della Scuola, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso.

3. Gli allievi godono dell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università nonché del diritto ad usufruire degli spazi appositamente dedicati allo studio e alla ricerca presso i locali della Scuola.

4. La Scuola, in convenzione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, può predisporre appositi servizi dedicati ai propri allievi.

5. Gli allievi sono assistiti nell'organizzazione dei loro studi e delle attività di ricerca e nei rapporti con l'Università da docenti-tutor e ricercatori-tutor secondo quanto previsto dall'art. 3.

6. Ulteriori benefit possono essere riconosciuti agli allievi sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 18 Obblighi degli allievi

1. Gli allievi seguono le lezioni e le attività dei Corsi di studio prescelti al momento dell'iscrizione presso l'Università e conseguono i relativi crediti formativi. Hanno inoltre l'obbligo di frequenza dei corsi interni della Scuola per complessivi 12 crediti formativi interni annuali, ripartiti in 6 crediti di corsi o seminari disciplinari e 6 crediti di corsi o seminari interdisciplinari.

2. Gli allievi di entrambe le Classi, oltre al conseguimento dei crediti sopradetti, frequentano i seguenti corsi finalizzati allo sviluppo di abilità per scopi di ricerca:

- Lingua Inglese, livello B1, volto al conseguimento della certificazione PET, entro il primo anno di corso;

- Lingua Inglese, livello B2, volto al conseguimento della certificazione FCE, entro il terzo anno di corso;
- ECDL (European Computer Driving Licence), volto al conseguimento della relativa certificazione, entro il secondo anno di corso;
- seconda lingua straniera a scelta, per almeno 40 ore, con relativa attestazione di frequenza, entro il quarto anno.

3. Nel caso in cui gli allievi fossero già in possesso delle certificazioni indicate o equivalenti o volessero acquisirne altre di diverso livello o tipologia, spetta al Consiglio di Direzione valutare e approvare eventuali percorsi alternativi.

4. All'inizio dell'anno accademico gli allievi concordano con il docente-tutor loro assegnato dal Consiglio di Direzione il proprio piano di studi.

5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno del corso di Laurea Magistrale, gli allievi presentano al Consiglio di Direzione una relazione atta a dimostrare i progressi delle ricerche effettuate. Gli allievi sostengono, di norma entro il mese di novembre, un esame annuale innanzi ad una commissione appositamente costituita. Tale esame, che verte sulle attività di ricerca e sulle attività svolte nell'ambito dei corsi interni della Scuola o da essa riconosciuti, assegna 12 crediti nonché un voto espresso in trentesimi.

6. Le commissioni per l'esame di cui al precedente comma, in numero di una per ogni Classe, sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da tre membri. Per i singoli esami possono essere aggregati professori con specifiche competenze. La nomina dei Presidenti è fatta contestualmente alla nomina della commissione. La commissione al termine dell'esame formula un breve giudizio sull'attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l'idoneità al proseguimento degli studi presso la Scuola.

7. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno e conseguire per ciascuno di essi una votazione non inferiore a 24/30.

8. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche l'esame di cui al comma 5, viene pesata secondo i crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30.

9. Ove previsto gli allievi debbono conseguire la Laurea di primo livello entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l'allievo può conseguire la laurea all'appello immediatamente successivo a tale data.

10. Gli allievi che al 31 ottobre hanno ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi precedenti sono confermati studenti della Scuola e continuano a godere dei diritti di cui all'art. 17. Gli allievi che a tale data non hanno rispettato gli obblighi di cui sopra sono esclusi dalla Scuola e non godono più dei relativi benefici. In ogni caso l'alunno cessa da

tali diritti al compimento dell'anno accademico in cui il suo piano degli studi prevede il conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente.

11. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio di Direzione può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso l'allievo, sino allo scadere della proroga, mantiene i propri diritti ove non decada per altre cause.

12. Gli allievi hanno l'obbligo della residenzialità presso i collegi dell'Ateneo dal lunedì al venerdì durante i periodi di attività accademica. In caso di inadempienza il Consiglio di Direzione tiene conto di tale comportamento in sede di valutazione sino all'esclusione dalla Scuola.

13. Gli allievi si impegnano a collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati, per mancanza o colpa, agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine sono tenuti a effettuare un deposito di garanzia.

Art. 19 Diploma

1. Il Diploma di Licenza della Scuola viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano acquisito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la Laurea Magistrale o altro titolo equivalente presso l'Università entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.

2. I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti organi didattici dell'Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari.

3. L'esame di Licenza deve essere sostenuto entro i tre mesi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale o altro titolo equivalente.

4. Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola gli allievi sono tenuti a presentare al Consiglio di Direzione la tesi di Licenza, unitamente alla relazione del docente-tutor loro assegnato. Il Consiglio di Direzione delibera in merito all'ammissione dell'allievo alla dissertazione finale.

5. La Commissione è costituita da almeno cinque membri più un supplente nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. La Commissione è composta da professori e ricercatori universitari di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari delle Classi di riferimento e può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di strutture pubbliche e private di ricerca.

6. Il voto di Licenza è espresso in centodecimi e può prevedere il conferimento all'unanimità della lode.

TITOLO SESTO
AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 20
Autonomia

1. La Scuola è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dal Titolo II, capo I del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

Art. 21
Finanziamenti e bilanci

1. Il finanziamento della Scuola è costituito da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università provenienti da:

- fondi di dotazione dell'Università;
- contributi ministeriali;
- contributi di Enti pubblici o privati;
- convenzioni o consorzi con enti pubblici o privati;
- stanziamenti per lo svolgimento di ricerche a livello nazionale;
- contributi e corrispettivi derivanti dalla partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Direzione approva entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo del precedente esercizio.

TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Prima attivazione

1. In attesa della costituzione di tutti gli organi e della piena attivazione della Scuola, le funzioni e le relative competenze sono attribuite agli organi di governo dell'Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto di autonomia.

Art. 23
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'ordinamento universitario.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.